



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 44

OGGETTO: DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) – ART. 4 LEGGE 22.12.2017, N. 219. ISTITUZIONE DEL REGISTRO E INDIRIZZI OPERATIVI.

L'anno **DUEMILADICIASSETTO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	P
9	ANIELLO MARSICANO	A
10	CARMELO MAUTONE	A
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 8

Consiglieri assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Sindaco;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta da parte dei Responsabili di Servizio competenti, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Antonio Fedullo), espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto - *Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) – art. 4 Legge 22.12.2017, n. 219. Istituzione del registro e indirizzi operativi* -, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) – art. 4 Legge 22.12.2017, n. 219. Istituzione del registro e indirizzi operativi.**

IL SINDACO

Premesso che con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono state approvate le “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”, secondo le quali viene stabilito il principio per cui “*nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata*”;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 aente ad oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative;

Rilevato che l’art. 4 della succitata legge dispone che ogni cittadino maggiorenne e capace di intendere e di volere possa, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, oltre che indicare eventualmente una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

Considerato che, tra le varie forme previste per la manifestazione delle DAT vi è la possibilità di redigere una scrittura privata consegnandola personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di propria residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito;

Premesso che:

- la legge 219/2017, all’articolo 4, norma l’intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
- per “disposizione anticipata di trattamento” si intende, sulla base dell’articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, un atto con cui “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte” esprime “le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”;
- per “fiduciario” si intende, sulla base del medesimo articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente “che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”;
- nel medesimo articolo 4 comma 6, la legge 219/2017 prevede che la DAT “sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa”.

- la legge 219/2017, all'articolo 7, reca che “le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere all'**istituzione** del “Registro delle disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, secondo il modello allegato;
2. Di **approvare** il “Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.


Pisciotta, 19 dicembre 2018



PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno





COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

Articolo 1 - Istituzione del registro e tipi di disposizione

1. E' istituito presso l'ufficio dello stato civile dell'amministrazione comunale un Registro per la raccolta delle scritture private recanti le disposizioni anticipate di trattamento e gli allegati ad esse.
2. Il Registro comunale raccoglie, unitamente alle DAT o con atto successivo da allegare alle DAT, le facoltative accettazioni di nomina del fiduciario.

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e volere.
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 3 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento

1. Gli atti depositati presso il Registro comunale devono rispettare la forma prevista dall'articolo 4 della legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.
2. Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017 non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
3. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'ufficio dello stato civile.

Articolo 4 - Fiduciario

1. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto a una copia delle DAT del disponente.
2. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.

Articolo 5 - Modalità di tenuta del Registro

1. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.
2. Le DAT e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dello stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.
3. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse allegate, il Comune è tenuto a informare il disponente.
4. Le DAT dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alle DAT, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.
5. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti ad esse allegati depositati.

Articolo 6 - Cancellazione e modifica delle disposizioni

1. Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.
2. A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo, modifica o revoca delle DAT.
3. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.
4. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAT sono allegate a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 7 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4 comma 6.

Articolo 8 - Pubblicità e informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di depositare le DAT presso il Registro istituito.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
on. Ettore Liguori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 11.01.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- Il giorno 28.12.2018 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 11.01.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio